

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1204-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato  
della Repubblica nella seduta del 26 novembre 1970*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei  
deputati nella seduta del 29 aprile 1971 (V. Stampato n. 2889)*

**d'iniziativa dei senatori SEGNANA, TRABUCCHI, ALESSANDRINI, MONTINI, BE-  
LOTTI, CORRIAS Efisio, ZUGNO, DALVIT, BRUSASCA, DE LUCA, BRUGGER e  
OLIVA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 aprile 1971*

Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in  
circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contin-  
genza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finan-  
ziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite a' sensi della legge 6 marzo 1950, n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, è elevato dal 5 o dal 5,50 per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1° aprile 1971.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 è istituito un diritto di contingenza che le sezioni opere pubbliche applicheranno nella misura massima dell'1 per cento annuo sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 o del 5,50 per cento nonchè su quelli stipulati con contratto condizionato fino alla data predetta ai medesimi tassi del 5 o del 5,50 per cento. Il diritto di contingenza da applicarsi dalla Sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, è stabilito nella misura dello 0,25 per cento annuo.

Il diritto di contingenza verrà corrisposto dai mutuatari per la residua durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate uguali in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 31 dicembre 1970, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

Il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potrà pertanto essere revocato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alla situazione del mercato finanziario.

Il diritto di contingenza verrà applicato nelle stesse misure e nei termini di cui sopra anche sui mutui in contanti, in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 od al 5,50 per cento.

Art. 3.

Gli enti pubblici mutuatari o garanti dei mutui apporteranno le apposite variazioni nei bilanci di previsione in relazione al diritto di contingenza istituito con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico.*

Il diritto di contingenza verrà corrisposto dai mutuatari per la residua durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate uguali in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 30 giugno 1971, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*